



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE

Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

Oggetto: novità in materia di DURC e IVA

1. Disposizioni relative al DURC – Emergenza coronavirus

L'INPS con il **messaggio n. 1374 del 25/03/2020** avente ad oggetto "*Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva*" ha ricordato che l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, prevede che "*tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020*" e che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), si intende incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione.

Per queste ragioni, l'INPS ha ribadito che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "*Durc On Line*" che riportano nel campo <Scadenza validità> **una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020** (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

Pertanto, possono verificarsi le seguenti situazioni:

1. qualora si sia materialmente in possesso del DURC in quanto già prodotto dal sistema con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero l'abbiano richiesto ricevendo dal portale dedicato l'esito, si dovrà ritenere valido il medesimo documento fino al 15 giugno 2020 nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione;
2. qualora non ricorrano le condizioni di cui al punto 1, dovrà essere invece effettuata una nuova interrogazione attraverso l'utilizzo della funzione di <Richiesta regolarità>

Si rinvia comunque alla lettura del messaggio INPS per gli approfondimenti.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE

Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

2. IVA anno 2020 – alcune novità

2.1 Aspetti generali

La disciplina IVA europea degli scambi intracomunitari, dal 1° gennaio 2020, è interessata da alcune importanti modifiche - denominate "Quick fixes", ovvero "soluzioni rapide" - finalizzate a risolvere quattro questioni specifiche che davano luogo ad interpretazioni difformi nei vari Stati membri.

Gli interventi del *legislatore comunitario* riguardano:

1. la rilevanza sostanziale dell'iscrizione al VIES;
2. la disciplina delle operazioni di *vendita a catena (triangolari)*;
3. il trattamento omogeneo del *call-off stock* (anche noto come *consignment stock*);
4. la prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie.

In particolare, nella direttiva del Consiglio n. 2018/1910 del 4 dicembre 2018 sono contenute alcune disposizioni riguardanti il regime di call-off stock, le operazioni a catena, e la valenza da attribuire al numero di identificazione IVA nelle cessioni intracomunitarie. Ulteriori nuove disposizioni in materia di scambi intracomunitari sono state previste dal regolamento di esecuzione n. 2018/1912 del 4 dicembre 2018 in relazione alle modalità di prova delle cessioni intracomunitarie.

La direttiva n. 2018/1910 non è stata ancora formalmente recepita in Italia, *mentre le disposizioni del regolamento n. 2018/1912 sono invece direttamente applicabili nell'ordinamento interno.*

In questa circolare, in attesa del recepimento da parte della legislazione nazionale dei punti 1, 2 e 3 sopra elencati, sarà esaminato il tema delle novità intervenute con riguardo alla prova del trasporto per le cessioni di beni intracomunitarie in quanto regime immediatamente applicabile nel nostro ordinamento.

Nello specifico, si fa riferimento alle eventuali cessioni/acquisizioni di beni operate dalle SS.LL. ad operatori economici UE identificati ai fini Iva e alla documentazione da rilasciare in



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE

Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

caso di cessione o da acquisire in caso di acquisto, come prova della consegna o del trasporto del bene in altro Stato Membro o nel nostro territorio nazionale.

2.2 Novità in tema di prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie di beni

Il Regolamento UE 2018/1912 ha inserito all'interno del Regolamento 282/2011 il **nuovo articolo 45-bis**, nel quale vengono espressamente tipizzati i documenti ritenuti idonei a dimostrare l'avvenuto trasporto o spedizione dei beni a destino di altro Stato Membro.

Conseguentemente, nelle cessioni di beni intra-UE effettuate tra soggetti passivi d'imposta (B to B) per poter emettere fattura in regime di non imponibilità Iva ai sensi dell'articolo 41 comma 1 lett. a), D.L. 331/1993 diventa sostanziale dal 1 gennaio 2020 provare, con idonei documenti, l'arrivo del bene mobile materiale ceduto (a titolo oneroso) in altro Paese membro.

Tenendo conto che il trasporto può essere eseguito dal cedente, dal cessionario o da un terzo per loro conto è opportuno segnalare la documentazione rilevante nel caso di acquisizione o di cessione di un bene da/verso altro operatore economico intra-UE.

Nella tabella sottostante vengono esposte le casistiche:

<i>Prova del trasferimento fisico dei beni in altro Stato UE</i>		
<i>Trasporto con mezzi del</i>	<i>Documentazione in possesso del cedente</i>	<i>Valenza dei documenti posseduti</i>
Vettore o spedizioniere (per conto del cedente o cessionario)	In caso di trasporto effettuato a cura del <u>cedente</u> : Dichiarazione scritta del cedente e 2 (due) elementi di prova, non contraddittori, rilasciati da parti indipendenti (diverse dal cedente e dal cessionario) previsti dall'art. 45-bis, Regolamento 282/2011.	Costituiscono una presunzione (relativa) in favore del cedente.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE

Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

	In caso di trasporto effettuato a cura del <u>cessionario</u> : Dichiarazione scritta del cessionario ¹ e 2 (due) elementi di prova, non contraddittori, rilasciati da parti indipendenti (diverse dal cedente e dal cessionario) previsti dall'art. 45-bis, Regolamento 282/2011	
cedente cessionario	Documenti diversi da quelli sopra indicati (es. complesso di documenti, sia commerciali che fiscali) relativi all'operazione tra loro coerenti, dai quali è possibile desumere l'avvenuto trasferimento dei beni)	Non opera la presunzione dell'art. 45-bis in quanto manca un soggetto indipendente. Spetta al fornitore dimostrare, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità fiscali del proprio Paese, che le condizioni per il riconoscimento dell'esenzione sono soddisfatte

Nello specifico, al paragrafo 3 dell'articolo 45-bis del Regolamento 282/2011 vengono previsti due distinti gruppi di prove:

A. i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni quali ad esempio:

¹ La dichiarazione dell'acquirente deve essere rilasciata al venditore entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione e deve contenere: la data di rilascio; il nome e l'indirizzo dell'acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE

Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

- un documento di trasporto o una lettera CMR² firmata;
- una polizza di carico;
- una fattura di trasporto aereo;
- una fattura emessa dallo spedizioniere.

B. altri documenti quali, ad esempio:

- una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto;
- i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto;
- documenti ufficiali, rilasciati da pubblica autorità (es. un notaio) che conferma l'arrivo dei beni a destinazione;
- una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato.

I Documenti necessari perché si abbia la prova dell'avvenuto trasporto o consegna del bene a destino in altro paese membro dipendono quindi:

- A. Se i beni vengono spediti o trasportati **dal cedente** (o da un terzo per suo conto/vettore), allora la prova si considera soddisfatta qualora il venditore sia in possesso di due elementi previsti nel gruppo A (**A+A**), oppure, **in alternativa**, di uno degli elementi *sub* A in combinazione con uno degli elementi *sub* B (**A+B**).
- B. Se i beni vengono spediti o trasportati **dall'acquirente** (o da un terzo per suo conto/vettore), allora in aggiunta ai requisiti di cui sopra (**A+A oppure A+B**), è altresì richiesto che il venditore debba acquisire una **dichiarazione scritta dall'acquirente**³ che certifica che i beni sono trasportati o spediti da quest'ultimo (o da un terzo per suo conto/vettore) e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.

² La **CMR, lettera di vettura internazionale**, è un documento che attesta l'avvenuta presa in consegna della spedizione relativamente al **trasporto delle merci su strada** quando il luogo di carico ed il luogo di consegna sono situati in due Stati Membri diversi. È un vero e proprio **contratto di trasporto** preparato dal mittente (o dallo spedizioniere) e controfirmato dal corriere, quale prova dell'accordo tra le parti coinvolte in merito ai beni da trasportare, le modalità e le condizioni della spedizione, le quali devono essere conformi alla **Convenzione Internazionale CMR**

³ Vedi nota 1.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE

Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

Per quanto sopra esposto si invitano le SS.LL. a prestare la massima attenzione con riguardo alla ricezione o al rilascio dei documenti sopra descritti in caso di cessioni/ acquisizioni di beni in ambito Ue tra il Cnr ed altro operatore economico identificato ai fini Iva.

2.3. Nuova gestione delle dichiarazioni di intento degli esportatori abituali dal 1 gennaio 2020

2.3.1 Premessa

Come è noto, l'operatore economico che ha i requisiti per essere definito Esportatore Abituale ha l'obbligo di comunicare la richiesta di non applicazione dell'IVA ai suoi fornitori.

La lettera di intento, rappresenta, quindi, lo strumento con cui l'Esportatore Abituale comunica la propria situazione ai fornitori.

In questo modo il fornitore, nel limite del plafond comunicato, emette fatture senza l'applicazione dell'IVA.

2.3.2 Nuove disposizioni

Con decorrenza 1° gennaio 2020 l'articolo 12-septies, DI 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) ha modificato l'articolo 1 del DI 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modifiche dalla Legge 27 febbraio 1984 n°17, introducendo diverse semplificazioni e nuovi adempimenti in capo al fornitore con riferimento alle dichiarazioni di intento, inasprendo contestualmente il profilo sanzionatorio.

Successivamente, il provvedimento del 27 febbraio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha reso operative le nuove disposizioni introdotte dal citato articolo prevedendo che:

- a partire dal 2 marzo 2020 sono resi disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento stesse.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE

Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

- i fornitori, indicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall'Agenzia delle Entrate, potranno pertanto accedere alle informazioni mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, consultando il proprio "Cassetto fiscale";
- sono sostituiti con quelli allegati al suddetto provvedimento il modello di dichiarazione d'intento, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati da parte degli esportatori abituali, approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016; l'utilizzo del modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 è comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo al 27 febbraio 2020.

Di seguito viene proposta la tabella esplicativa delle semplificazioni con i nuovi adempimenti:

<i>Semplificazioni e nuovi adempimenti 2020</i>
<i>Semplificazioni</i>
<ul style="list-style-type: none">• L'esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al proprio fornitore (CNR) la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate
<ul style="list-style-type: none">• Viene meno l'obbligo sia per gli esportatori abituali che per i rispettivi fornitori (CNR) di numerare progressivamente le dichiarazioni di intento e di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell'articolo 39 del DPR 633/1972 (adempimento quest'ultimo già in carico all'Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali).
<i>Nuovi adempimenti</i>
<ul style="list-style-type: none">• Gli estremi del protocollo di ricezione delle dichiarazioni devono essere indicati nelle fatture emesse dal fornitore (CNR).

In considerazione di quanto sopra esposto le SS.LL., al fine di una corretta applicazione delle nuove procedure previste dalla normativa dovranno:

- A. Comunicare all'Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali di dover emettere fattura nei confronti di un esportatore abituale ai sensi della non imponibilità articolo 8 comma 1 lett. c) e articolo 8 comma 2 del DPR 633/1972;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE

Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

- B. L'Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali provvederà a verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento da parte dell'esportatore abituale nonché gli estremi del protocollo di ricezione e successivamente comunicherà tali dati ai soggetti richiedenti;
- C. Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di cui al punto A e la conseguente successiva comunicazione di cui al punto B sarà preclusa la possibilità di emettere fatture non imponibili ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lett. c) e comma 2 del medesimo articolo nei confronti dell'esportatore abituale in questione;
- D. Le SS.LL. dovranno emettere fattura ai sensi dei citati articoli nei confronti dell'esportatore abituale *inserendo **obbligatoriamente** nel campo descrizione gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento nel campo "causale" della fattura elettronica.*

2.3.3 Profili sanzionatori

La mancata applicazione di quanto sopra descritto ha delle conseguenze sotto il profilo sanzionatorio anche nei confronti del fornitore (CNR).

Nella tabella sottostante si riassumono i nuovi profili sanzionatori a carico dei fornitori nell'eventualità di violazioni accertate:

Violazione	Sanzione	Riferimento Normativo
Fatturazione senza IVA prima del ricevimento e del riscontro delle dichiarazioni di intento	Dal 100% al 100%	Comma 4-bis articolo 7 DPR 471/1997
Fatturazione senza IVA senza dichiarazione di intento	Dal 100% al 200%	Comma 3 articolo 7 DPR 471/1997

2.3.4. Per informazioni



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE

Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

Per ogni eventuale chiarimento è possibile contattare l'Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali -
Dott. Paolo Collacchi 06/49933784

Il Dirigente
(Dott. Fabrizio Fratini)